

Il Blog di Marco Piazza

[Home](#) [Profilo](#) [Pubblicazioni](#) [Archivio](#)

[Postilla](#) » [Fisco](#) » [Il Blog di Marco Piazza](#) » [Commercio e fiscalità internazionale](#) » [Incrocio quadro RW scambio d'informazioni automatico](#)

29 dicembre 2017

Incrocio quadro RW scambio d'informazioni automatico

[Tweet](#)

Primi effetti concreti dello scambio d'informazioni automatico dalle autorità fiscali estere secondo il Common Reporting Standard (CRS). Sono in arrivo le comunicazioni del fisco ai contribuenti per che hanno omesso di dichiarare nel quadro RW per l'anno d'imposta 2016 le attività finanziarie detenute all'estero. Lo stabilisce il provvedimento 21 dicembre 2017, n. 299737 del direttore dell'Agenzia delle entrate in base al quale l'Agenzia delle entrate invia una comunicazione a specifici contribuenti per i quali sono emerse possibili anomalie dichiarative per l'anno d'imposta 2016, a seguito dell'analisi dei dati ricevuti da parte delle Amministrazioni fiscali estere nell'ambito del CRS.

La comunicazione conterrà le seguenti informazioni:

- codice fiscale, cognome e nome del contribuente;
- numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- codice atto;

Agenzia Entrate, attività all'estero,
azioni, C-525/11, Cassazione 7080 2012, Cassazione
8982 2011, Cassazione 32091 2013, circolare Agenzia
Entrate 28/E 2012, commercio internazionale, direzione e

d) modalità per regolarizzare la propria posizione, avvalendosi dell'istituto del rivedimento operoso;

e) modalità per richiedere informazioni o per eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata, rivolgendosi alla Direzione Provinciale competente.

Come si legge nelle motivazioni il provvedimento ha lo scopo di dettare le disposizioni concernenti le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di Finanza, anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici, le informazioni derivanti dal confronto tra i dati ricevuti dalle autorità estere e i dati dichiarativi. Le motivazioni ricordano che l'art. 8, paragrafo 3 bis, della DAC2 (Direttiva del Consiglio 2011/16/UE come modificata dalla Direttiva 2014/107/UE) dispone che gli Stati membri devono trasmettere le informazioni per i periodi d'imposta dal 1° gennaio 2016 riguardanti i residenti negli altri Stati membri, in relazione ai conti finanziari di cui siano titolari.

Il Common Reporting Standard, elaborato dall'OCSE, prevede, sempre a decorrere dal periodo d'imposta 2016, lo scambio di analoghe informazioni anche a livello extra UE.

In particolare, sono scambiati i dati identificativi dei titolari di conto e, nel caso il titolare sia un ente o una società, anche i dati identificativi della persona o delle persone che ne esercitano il controllo, quando ne ricorrono i presupposti.

Le informazioni scambiate riguardano, sotto il profilo oggettivo, l'identificativo del conto, il nome e l'identificativo dell'istituzione finanziaria tenuta alla comunicazione, il saldo o valore del conto, l'importo di interessi, dividendi e altri redditi generati in relazione alle attività detenute nel conto, in ogni caso pagati o accreditati sul conto, e gli introiti totali lordi derivanti dalla vendita o dal riscatto delle attività finanziarie, pagati o accreditati sul conto.

La comunicazione ha lo scopo di stimolare la regolarizzazione spontanea da parte del destinatario che potrà presentare, avvalendosi dell'istituto del rivedimento operoso, una dichiarazione dei redditi integrativa con il quadro RW correttamente compilato ed inserendo altresì gli eventuali redditi percepiti in relazione alle attività detenute all'estero negli appositi quadri dichiarativi. Infatti il provvedimento dispone che i contribuenti che hanno ricevuto la comunicazione possono regolarizzare la propria posizione presentando una dichiarazione dei redditi integrativa, secondo le modalità previste dall'articolo 13 del D. Lgs. 472 del 1997 (rivedimento operoso), beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.

L'approccio adottato dall'Agenzia per gestire i flussi informativi provenienti dall'estero è molto concreto e razionale.

Vi è consapevolezza sul fatto che queste informazioni devono essere trattate con prudenza e che le tecniche di selezione dei contribuenti inadempienti dovranno essere affinate nel tempo.

Non è certamente sufficiente incrociare le informazioni scambiate con i quadri RW. Ci sono tanti casi in cui il

coordinamento, direzione effettiva, Dpr. 642/72; fiduciarie, **evasione fiscale**, fiscalità internazionale, fondazioni, holding CFC socio persona fisica, imposta di bollo, imposta patrimoniale, IMU, indicatori anomalie professionisti, intermediari finanziari, **IVAFE**, iva intracomunitaria, **IVIE**, Mednis, modulo RW, **operazioni sospette, partecipazioni**, provvedimento 5 giugno 2012, **quadro RW**, quote di srl, **reati tributari**, regolarizzazione, residenza fiscale, riciclaggio, rimborsi Iva, rimpatrio, scudo fiscale, società, società a ristretta base familiare, società controllate estere, stabile organizzazione, Tribunale Pistoia 17 giugno 2010, **trust**, **voluntary disclosure**

PER APPROFONDIRE [VAI ALLO SHOPWKI](#) >



[Iva, intrastat, dogane](#)

Moriconi Luca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

~~€ 60,00~~ (-15%) **€ 51,00**



[Pagamenti internazionali](#)

Di Meo Antonio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2018

Versione carta

~~€ 35,00~~ (-14%) **€ 30,00**

contribuente pur detenendo attività finanziarie all'estero direttamente o indirettamente non è tenuto alla compilazione del quadro RW in Italia e ciò a prescindere dagli inevitabili errori che possono essere stati compiuti dagli intermediari esteri che hanno fornito i flussi alle locali autorità fiscali.

la soluzione di far precedere una comunicazione quasi informale all'avvio di una concreta indagine nei confronti del contribuente è quindi assolutamente apprezzabile.

Per questo è bene che il contribuente raggiunto da una di queste comunicazioni che – controllata la propria posizione personale – sia giunto alla conclusione di essere comunque in regola fruisca della possibilità (prevista dal provvedimento) di trasmetterete alla direzione provinciale le “eventuali precisazioni utili a chiarire l'anomalia segnalata”.

Specie nella fase di avvio della nuova procedura sarà certamente possibile che le comunicazioni “a vuoto” siano numerose. Dipende dal grado di affinamento dei criteri selettivi usati dall'Agenzia.

Due casistiche possono avere particolare rilevanza:

- quella dei contribuenti che hanno rimpatriato le proprie attività all'estero affidandole in amministrazione “senza intestazione” a fiduciarie italiane
- quella dei frontalieri e degli altri lavoratori in zone di confine ai quali è consentito di non compilare il quadro RW.

In entrambi i casi, il residente in Italia risulta all'estero titolare di un conto e quindi si verificherà lo scambio d'informazioni. Se l'Agenzia delle Entrate, nel fare le liste dei destinatari delle comunicazioni non utilizzerà un criterio idoneo ad isolare questi due gruppi di contribuenti, riceveranno certamente l'invito alla regolarizzazione.

Per evitare l'invio di numerose comunicazioni infruttuose si dovrebbe scremare i soggetti segnalati dall'estero incrociando il flusso informativo non solo con il quadro RW del contribuente, ma anche con i dati risultanti dall'anagrafe dei rapporti finanziari, per intercettare i contribuenti che detengono le attività all'estero per mezzo di fiduciarie italiane.

Per risolvere il problema dei lavoratori in zone di confine, il controllo dovrebbe essere fatto evitando di inviare comunicazioni a coloro che compilano nel modello Redditi i campi riservati ai frontalieri. Per ora non viene, però, risolto il problema dei frontalieri che lavorano in Svizzera, che non sono del tutto tenuti a tassare i loro stipendi in Italia, ma quando entrerà in vigore il nuovo accordo che prevede la tassazione concorrente, l'incrocio dei dati dovrebbe essere più semplice.

Si deve tener conto di un altro aspetto importante. Essendo i frontalieri esonerati dalla compilazione del quadro RW nei loro confronti non è consentito il raddoppio dei termini di accertamento di cui all'articolo 12 del DL. 78 del 2009.



[La geografia dei paradisi fiscali](#)

Carbone Michele, Bosco Michele, Petese Luigi

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 70,00 (-15%) € 59,50



[Tax governance e tax risk management](#)

Valente Piergiorgio, Ianni Giampiero, Mattia Salvatore, Toscano Fabrizio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 43,00 (-15%) € 36,50



[Adempimenti IVA e doganali nei rapporti con l'estero](#)

Delle Chiaie Franca, Manca Fabrizio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 55,00 (-15%) € 47,00



[Patent box e gestione dei beni immateriali](#)

Valente Piergiorgio, Fusa Emanuela

Lecture: 1741 | Commenti: 3 |

[Tweet](#)

 Mi piace 0

 Share

 Share

 E-mail

 PDF

 RSS

3 Commenti a “Incrocio quadro RW scambio d’informazioni automatico”

1. [Scambio di informazioni \(CRS\) ed RW: molte false anomalie - Postilla](#) scrive:

Scritto il 9-2-2018 alle ore 12:20

[...] contribuenti hanno ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate in cui si fa sapere che risultano investimenti [...]

2. [Scambio di informazioni – Studio Giallo & Co](#) scrive:

Scritto il 2-3-2018 alle ore 17:53

[...] contribuenti hanno ricevuto comunicazioni dall’Agenzia delle Entrate in cui si fa sapere che risultano investimenti all’estero, [...]

3.  [Studio Associato Orlandi](#) scrive:

Scritto il 13-10-2018 alle ore 09:37

Ormai lo scambio di informazioni globale rende sempre più complicato nascondere le proprie attività al fisco. Tutti i contribuenti dovranno prestare molta attenzione alle informazioni che comunicano al proprio commercialista, al fine di non incorrere in sanzioni, a volte molto pesanti.

Scrivi il tuo commento!



valente Piergiorgio, Tusa Emanuela,
Tomasini Luca Luigi, Tron Alberto,
Zambon Stefano, Vinciguerra Luigi

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2017

Versione carta

€ 43,00 (-15%) € 36,50



[Manuale di diritto e pratica
doganale](#)

Fabio Massimo

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ 70,00 (-20%) € 56,00



[L'impresa nei mercati esteri](#)

Gambino Alessio, Di Pinto Mariella

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ 35,00 (-20%) € 28,00



[Manuale di fiscalità internazionale](#)

Dragonetti Alessandro, Sfondrini Anna,
Piacentini Valerio

Editore: **Ipsoa**

Anno: 2016

Versione carta

€ 145,00 (-20%) € 116,00

Nome (obbligatorio)

E-mail - non verrà pubblicata - (obbligatorio)

Sito web

Avisami dei nuovi commenti tramite e-mail



[La stabile organizzazione delle imprese industriali e commerciali](#)

[HOME](#) | [FISCO](#) | [DIRITTO](#) | [LAVORO](#) | [IMPRESA](#) | [SICUREZZA](#) | [AMBIENTE](#)

[Chi è postilla](#) | [I blogger](#) | [Blog Policy](#) | [Diventa Blogger](#) | [Chi siamo](#) | [Contatti](#) | [Privacy](#) | [Note Legali](#) | [Policy cookie](#) | [Pubblicità](#)

P.I. 10209790152

Postilla è promossa da:



CEDAM

